

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1 – Costituzione e Denominazione

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Genova (GE), Corso Martinetti, n. 113/2 un'associazione che assume la denominazione di **“UMANIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** in breve **“UMANIA ASD”**.

L'Associazione può affiliarsi alle federazioni istituite per l'attività istituzionale svolta, riconoscendo nella federazione l'autorità nazionale nel settore, e agli Enti di Promozione Sportiva. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti delle Federazioni ed agli enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni e degli enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, nazionale e anche all'estero.

ART. 2 – Sede legale

L'Associazione ha sede legale in Genova, Corso Martinetti 113/2.

ART. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 – Oggetto e scopo

L'associazione è un centro permanente apartitico di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali.

L'associazione si propone di:

- a) promuovere, organizzare e sviluppare attività sportive dilettantistiche e discipline orientate verso lo sviluppo psicofisico, psicologico, olistico, estetico, nutrizionale, spirituale degli individui al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano e della sua maturazione interiore ed esteriore attraverso corsi, convegni e percorsi di informazione, formativi, di studio, di ricerca olistici, counseling, coaching, ayurveda.
- b) sviluppare e diffondere l'attività sportiva connessa a puro titolo esemplificativo e non esaustivo alla pratica dello Yoga e delle arti marziali intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di attività sportive dilettantistiche;
- c) organizzare consulenze di carattere nutrizionale, olistico, iniziative, servizi, attività culturali;
- d) indire corsi di formazione ed ogni altra forma di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive.

Inoltre l'Associazione potrà:

- a) organizzare gite ed esperienze nella natura;

- b) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- d) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- e) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali; proporre attività anche in altri luoghi e centri;
- f) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.

ART. 5 – I soci

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone che ne condividano i principi e le finalità e che si impegnino a realizzarli. Sono soci collettivi, a mero titolo esemplificativo, le associazioni, anche scolastiche, i comitati, le società, le cooperative, gli enti e ogni altro tipo di organizzazione che abbia finalità non contrastanti con quelle previste dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti. L'associazione potrà stipulare accordi, convenzioni e protocolli d'intesa con altre associazioni, con o senza personalità giuridica, istituzioni pubbliche e private. Il numero dei soci è illimitato. Eventuali distinzioni di denominazione dei soci, eventualmente previste da Regolamenti sociali, possono essere poste per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comportano alcuna differenziazione nel rapporto associativo.

ART. 6 – Ammissione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La validità della qualifica di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio direttivo entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con il principio del "silenzio-assenso". La delibera di non accoglimento deve sempre essere, invece, motivata in forma scritta e comunicata all'interessato; contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale, il cui giudizio è inappellabile.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa, determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e dei rendiconti.
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa.

ART. 8 – Cessazione della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante atto ricettizio, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 8 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

ART. 10 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno metà degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e l'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività o con la pubblicazione sul sito internet (se esistente) almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 11 – Diritti di partecipazione alle Assemblee

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

ART. 12 – Compiti dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto economico e finanziario e per l'esame del Bilancio preventivo. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta, quest'ultimo, ne ravvisi la necessità.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina degli organi direttivi dell'associazione, su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

ART. 13 – Validità assembleare

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo. Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 14 – Assemblea straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà minimo venti giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o contestuale comunicazione agli associati, o mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax e con lettera spedita ai soci almeno 20 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

ART. 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni ed eletti dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Amministratore. Il Segretario può ricoprire anche la carica di Amministratore.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un Ente di promozione sportiva, ovvero nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I..

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ART. 16 – Dimissioni

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a decadere oltre la metà dei suoi componenti.

ART. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri, senza formalità. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica da consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

ART. 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare le quote associative e deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 19 – Il Presidente

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare la firma per atti singoli e lo svolgimento delle operazioni connesse alla gestione di conti correnti bancari e/o postali. Tali deleghe devono risultare da atti scritti e da apposite delibere.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

ART. 20 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART. 21 – Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'Amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Nelle Assemblee elettive è preposto alla verifica dei poteri.

ART. 22 – Anno sociale ed esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23 – Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo dell'Associazione da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Il Rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

ART. 24 – Fondo comune - Patrimonio

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, lasciti e donazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per

un miglior conseguimento degli scopi sociali, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 25 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

ART. 26 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro verbali Assemblea, Libro verbali Consiglio direttivo e Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 27 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dall'Ente di Promozione sportiva di riferimento a cui l'Associazione è affiliata.

ART. 28 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 29 – Norma finale

Si stabilisce che l'Associazione, in osservanza della Delibera del Consiglio Nazionale CONI, si assuma l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI. Si stabilisce inoltre che se affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva e Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal CONI e dal Ministero degli Interni, ne riconosca lo Statuto e ne adotti la tessera nazionale quale tessera sociale e sodalizio tra le parti.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto si fa rinvio alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro, ed alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Genova, 18 febbraio 2015